



Ai
**Sindacati Autonomi Bancari
F.A.B.I.**

LORO SEDI

PROTOCOLLO: **2008/K/961-VP/mm**

ROMA, LI **4 dicembre 2008**

OGGETTO:

PENSIONI DI REVERSIBILITA'

La Manovra governativa della scorsa estate, che prevede l'abolizione del divieto di cumulo della pensione con redditi di lavoro a partire dal 2009, **non è estesa alle pensioni di reversibilità.**

Continua, infatti, a rimanere in vigore la cumulabilità parziale tra i redditi del superstite e la pensione di reversibilità.

La Riforma DINI ha previsto, a partire dal 1° settembre 1995, una trattenuta sulla pensione di reversibilità, quando il beneficiario risulti titolare di altri redditi superiori a determinati limiti.

*Limiti di cumulabilità delle pensioni ai superstiti con redditi del beneficiario
Anno 2008*

Ammontare dei redditi	Percentuale di riduzione della pensione
Fino a €17.281,68	nessuna
Da €17.281,69 a €23.042,24	25%
Da €23.042,25 a €28.802,80	40%
Da €28.802,81	50%

La trattenuta non si applica quando tra i beneficiari ci sono figli minori, maggiorenni studenti o inabili, da soli o contitolari di una quota della pensione con il titolare.

Altra eccezione è prevista per i titolari di pensione di reversibilità con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore del regime di cumulo.

Infatti, per le pensioni in essere alla data del 31 agosto 1995 è prevista la conservazione del trattamento più favorevole, con riassorbimento dei futuri miglioramenti; si continua, in altre parole, a percepire l'importo in pagamento ad agosto 1995 senza beneficiare degli adeguamenti al costo della vita previsti a inizio anno.

Come si calcola il cumulo

Agli effetti del cumulo si considerano tutti i redditi assoggettabili all'IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, compresi quelli prodotti all'estero e soggetti all'IRPEF.

Sono esclusi: i redditi della casa di abitazione, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, il TFR e le relative anticipazioni, l'importo della pensione di reversibilità in oggetto e quello di eventuali altre rendite di reversibilità.

La Legge, inoltre, prevede un correttivo al fine di salvaguardare coloro che possiedono redditi di poco inferiori o superiori alle fasce previste.

COORDINAMENTO PENSIONATI ED ESODATI

LA SEGRETERIA NAZIONALE